**CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME**

# REGOLAMENTO
# COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 28/12/2017 n. 61
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale 24/04/2018 n. 22
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale 31/05/2022 n. 26

**SOMMARIO**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ..... 3**
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ..... 3
Art. 2 – DEFINIZIONI ..... 3
**TITOLO II – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ..... 3**
Art. 3 – GENERALITÀ ..... 3
Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI ..... 3
Art. 4.1.1 – CANTIERI ESTERNI ..... 4
Art. 4.1.2 – CANTIERI INTERNI ..... 4
Art. 5 – CASI PARTICOLARI ..... 4
Art. 6 – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ..... 4
Art. 6.1.1 - ISTANZA SINGOLA ..... 4
Art. 6.1.2. - ISTANZA A CARATTERE GENERALE ..... 5
**TITOLO III - ATTIVITA' AGRICOLE ..... 6**
Art. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE ..... 6
**TITOLO IV – MANIFESTAZIONI ..... 6**
Art. 8 – DEFINIZIONI ..... 6
Art. 9 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI ..... 7
Art. 10 – PROCEDURA ..... 7
Art. 11 – PUBBLICI ESERCIZI ..... 8
**TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ..... 9**
Art. 12 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE ..... 9
1. MACCHINE DA GIARDINO ..... 9
2. ALTOPARLANTI ..... 9
3. CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI ..... 9
4. CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO ..... 10
5. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ..... 10
**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ..... 10**
Art. 13 – MISURE E CONTROLLI ..... 10
Art. 14 – SANZIONI ..... 11
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ..... 11
**TABELLE DI RIFERIMENTO ..... 12**
**MODULISTICA ..... 16**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 e della L.R. 15/2001 e secondo gli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività rumorose temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. Il presente regolamento disciplina le attività di cantiere, l'attività agricola svolta con macchine rumorose che rispettano le norme di omologazione, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea.
3. Dal regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone derivanti dal comportamento ed attività di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali, o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.

### Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.
2. La Classificazione Acustica Comunale o Zonizzazione Acustica (Z.A.C.) è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dall'art. 2 della L. n. 447/1995.
3. Alle sorgenti sonore specificate nel presente regolamento non si applicano, nelle forme e nelle modalità eventualmente specificate negli articoli del regolamento, i limiti di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

## TITOLO II – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

### Art. 3 – GENERALITÀ

1. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono altresì essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge n. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

### Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

1. Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, nonché i lavori edili eseguiti all'interno delle abitazioni private sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile; dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 20 dal 1°maggio

al 31 ottobre. Eventuali variazioni da tali orari dovranno essere motivate da specifiche necessità progettuali o di sicurezza.

### Art. 4.1.1 – CANTIERI ESTERNI

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Laeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
2. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 7:00 alle 8:00, dalle 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM≥ 10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

### Art. 4.1.2 – CANTIERI INTERNI

1. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
   a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
   b) venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

   In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

## Art. 5 – CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
2. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento nei casi documentabili di:
   a) Necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc..);
   b) Situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

## Art. 6 – PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

### Art. 6.1.1 - ISTANZA SINGOLA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nell'articolo 4 è oggetto di preventiva comunicazione come da Mod. Allegato 1 da presentarsi, a seconda del tipo di intervento da svolgere, allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico Edilizia (SUE)

del Comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, nel caso in cui l'attività di cantiere riguardi:
   a) un intervento edile, stradale o assimilabile;
   b) la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici;
2. La comunicazione si intende presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.
3. L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
4. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e di fasce orarie di cui all'art. 4 del presente regolamento, possono richiedere specifica deroga con le modalità previste nell'Allegato 2 al regolamento da presentarsi, a seconda del tipo di intervento da svolgere, allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico Edilizia (SUE).
5. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata allo Sportello Unico almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività e corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
6. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito il parere dell'ARPAE, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
7. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
8. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.
9. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere
10. È in ogni caso vietato dare inizio alle attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

### Art. 6.1.2. - ISTANZA A CARATTERE GENERALE

1. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc..) di durata del singolo cantiere non superiore a sette giorni lavorativi, le imprese devono presentare, con le modalità di cui all'allegato 3 del regolamento, allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) e ad Arpae per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio attività, una comunicazione finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista redatta da tecnico competente in acustica ambientale. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla data della comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente e comunque con almeno tre giorni di anticipo allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.
3. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività, sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB (A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere allo Sportello Unico per le

attività produttive (SUAP) e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere i livelli sonori attesi ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego.

4. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
5. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
6. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

## TITOLO III - ATTIVITA' AGRICOLE

### Art. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.
2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali anche se esercite con macchinari mobili. Per queste attività occorre presentare allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:
   a) in caso di installazione di macchine/impianti a distanza compresa tra i 51 e i 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
   b) in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

## TITOLO IV – MANIFESTAZIONI

### Art. 8 – DEFINIZIONI

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, di associazioni, le celebrazioni, i luna park, o le manifestazioni a

qualunque titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2. I limiti di durata e di rumorosità si intendono specifici per ciascuna manifestazione autorizzata mentre il computo di giorni è da riferirsi ad ogni singolo sito autorizzato. Alla computazione complessiva del numero di giornate autorizzate per sito concorrono pertanto tutte le manifestazioni autorizzate nel sito nell'arco dell'anno. È compito dell'amministrazione verificare il rispetto di tale limite ed eventualmente comunicare al richiedente il numero residuo di giornate autorizzabili.
3. Per **manifestazione temporanea in sito dedicato** si intende la manifestazione svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/1995, allo scopo destinato.
4. Per **manifestazione temporanea in sito occasionale** si intende la manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno.

## Art. 9 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Nelle aree indicate nella tabella 1.1 e per le manifestazioni indicate alla tab.1.2 è consentito lo svolgimento di eventi secondo i criteri ed i limiti in esse indicate.
2. Le **manifestazioni temporanee in sito dedicato** devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella 1.1.
3. Le **manifestazioni temporanee in sito occasionale** devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella 1.2.
4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportati nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
5. In ogni caso, in tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) Laslow, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
6. Alle attività e manifestazioni di cui all'articolo 8 non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica.
7. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle 1.1 e 1.2 devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997 individuati nel territorio comunale dalla Classificazione Acustica.

## Art. 10 – PROCEDURA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle 1.1 e 1.2, allegate al presente regolamento, necessita di comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), nella forma definita nell'Allegato 3 al presente regolamento, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste d'integrazioni o un motivato diniego.
2. Nel limite di durata massima degli eventi indicato nelle tabelle 1.1 e 1.2 rientrano anche le prove tecniche degli impianti audio.
3. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni ed i limiti contenuti nelle tabelle 1.1 e 1.2 allegate al regolamento, devono essere espressamente autorizzate in deroga. L'autorizzazione in deroga deve essere richiesta allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione con le modalità di cui all'Allegato 4. La domanda deve essere corredata della relazione tecnica redatta da un tecnico

competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, acquisito il parere favorevole di Arpae entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un estratto delle condizioni di deroga relativo alla tipologia di manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.
5. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa secondo le modalità previste dal presente regolamento. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
6. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da allegarsi alla richiesta di autorizzazione in deroga, deve contenere le seguenti informazioni minime:
   a) planimetria in scala dell'area interessata dalla quale possa evincersi la collocazione, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
   b) ogni notizia utile a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate e i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
   c) stima dei livelli sonori calcolati nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori calcolati per l'esposizione al pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

## Art. 11 – PUBBLICI ESERCIZI

1. Il presente articolo si applica a tutti gli esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R. n. 14/2003, che intendono effettuare attività accessorie, alla principale attività di somministrazione, senza configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Sono definite "attività accessorie" l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
3. Nello svolgimento delle attività accessorie deve essere comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di pubblica sicurezza e di inquinamento acustico.
4. Le procedure di autorizzazione delle "attività accessorie" svolte dai pubblici esercizi, nel rispetto dei limiti acustici di legge e in deroga, sono regolamentate nella "Direttiva Tecnica per la disciplina delle manifestazioni temporanee dei pubblici esercizi" approvata dalla Giunta Comunale.
5. Le "attività accessorie" svolte dai pubblici esercizi devono rispettare i limiti acustici, di orario e di durata di cui alla sottostante tabella A.

| TABELLA A<br>(manifestazioni tenute all'interno del territorio comunale non altrimenti classificate) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **AFFLUENZA** | **DURATA** | **LIMITE IN FACCIATA LAeq** | **N. max di gg** | **LIMITE IN FACCIATA LASlow** | **LIMITE LASmax per il pubblico** | **LIMITE ORARIO** |
| **Attività musicali con esecuzione di musica dal vivo o diffusione sonora** | Afflusso atteso < 200 persone | 4 h | 70 | 40 (3) | 75 | 108 | 24:00 (1)<br>01:00 (2) |

Feriali e festivi – (2) venerdì, sabato e prefestivi – (3) per sito identificato nella Direttiva Tecnica

## TITOLO V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

### Art. 12 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. L'impiego di particolari sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997, a condizione che, vengano utilizzate macchine conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

#### 1. MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Tale attività deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale.

#### 2. ALTOPARLANTI

1. L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

#### 3. CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

1. L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli sottoindicati:
   a) **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
   b) **cannoncini:** con cadenza di sparo $\geq$ 3 min.;
   c) **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
   d) **ubicazione del dispositivo:** il più lontano possibile da edifici abitati e con bocca di sparo/autoparlante non orientato verso le residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 m sia per i cannoncini antistorno che per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).
2. In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque $\geq$ 3 minuti

**4. CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO**

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli sottoindicati:
   a) **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
   b) **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
   c) **periodo di utilizzo dei dispositivi:** dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

**5. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

1. Il suono delle campane e le invocazioni religiose, per tutto il periodo dell'anno, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
2. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee non disciplinate dai precedenti Titoli II, III e IV, quali a titolo di esempio si citano i lavori in ambiente domestico, traslochi, manutenzioni, ecc., le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa italiana. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.
3. Le attività, a meno di specifiche autorizzazioni in deroga rilasciate in forma espressa, potranno essere svolte esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: nei giorni feriali nelle ore comprese tra le 8 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 20, mentre nei giorni festivi l'uso è consentito nelle fasce orarie comprese tra le ore 9 e le 12 e tra le 16 e le 19.
4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
5. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade ed aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc..) sono consentite nei giorni feriali compreso il sabato dalle ore 7:00 alle 20:00

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 13 – MISURE E CONTROLLI

1. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, ai sensi del presente regolamento e/o nella specifica autorizzazione in deroga.
2. Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal DPCM 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥ 10 minuti in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
3. Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle tabelle 1.1, 1.2 e A, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq come definito dal DPCM 16/03/1998, tempo di misura TM ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
b) LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica. La misura dovrà avere durata pari o superiore a 10'.

4. Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto b).
5. A tutte le attività rumorose normate dal presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.
6. L'attività di controllo è demandata all'ARPAE ed alla Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze.
7. I responsabili di cantiere per parte dell'impresa esecutrice lavori, Direttore Cantiere, Direzione Lavori, organizzatori delle manifestazioni e titolari di ogni autorizzazione espressa per attività rumorose temporanee sono responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

## Art. 14 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della Legge n. 447/1995, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, sono punite con le sanzioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2001.

## Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni e regolamentazioni comunali in materia di inquinamento acustico.

**Allegati:**

All. 1 – Mod. comunicazione rispetto dei limiti Cantieri
All. 2 – Mod. autorizzazione in deroga Cantieri
All. 3 – Mod. istanza a carattere generale Cantieri
All. 4 – Mod. comunicazione rispetto dei limiti Manifestazioni
All. 5 – Mod. autorizzazione in deroga Manifestazioni

## TABELLE DI RIFERIMENTO*: limiti orari e sonori*

| TABELLA 1.1 Manifestazioni temporanee in sito dedicato | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prog.** | **Sito** | **Affluenza** | **N. max di gg/anno** | **Durata** | **Limite in facciata LAeq (dB)** | **Limite in facciata LAS (dB)** | **Limite orario** | **Limite per il pubblico LASmax (dB)** |
| 1 | Palazzetto dello Sport | 3.500 | 15 | 8 h | 70 | 75 | 01:30 | 108 |
| 2 | Palazzo dei Congressi | 2.000 | 15 | 8 h | 70 | 75 | 01:30 | 108 |
| 3 | Oratorio Don Bosco via Pascoli | 1.700 | 15 | 4 h | 70 | 75 | 24:00 | 108 |
| 4 | Area parcheggio copertura di viale del Lavoro | 1.000 | 21 | 6 h | 70 | 75 | 23:30 | 108 |

| TABELLA 1.2 Manifestazioni temporanee in sito occasionale | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prog.** | **Tipologia di manifestazione** | **Afflusso atteso di pubblico numero di persone (P)** | **Durata** | **N. max di gg/anno** | **Limite in facciata LAeq (dB)** | **Limite in facciata LAS (dB)** | **Limite orario** | **Limite per il pubblico LASmax (dB)** |
| **1** | **Luna Park** | - | 10 h | 21 | 70 | 75 | 22:30 | 108 |
| **2** | **Fiere e celebrazioni, feste popolari all'aperto (perimetro urbano)** | - | 10 h | 20 | 70 | 75 | 00:00 | 108 |
| **3** | **Manifestazioni e feste popolari all'aperto (al di fuori del perimetro urbano e/o in frazioni)** | P < 200 | 6 h | 10 | 75 | 80 | 00:00 | 108 |
| **4** | **Manifestazioni e/o concerti all'aperto** | | | | | | | |
| **4.1** | di grande richiamo | P > 1000 | 4 h | 4 (non consecutivi) | 85 | 90 | 00:30 | 108 |
| **4.2** | di medio richiamo | 200 < n° P ≤ 1000 | 4 h | 8 (non consecutivi) | 85 | 90 | 00:00 | 108 |
| **4.3** | di basso richiamo | P ≤ 200 | 4 h | 15 (non consecutivi) | 85 | 90 | 00:30 | 108 |
| **5** | **Rassegna estiva di musica all'aperto (priva di amplificazione)** | P > 200 | 4 h | 20 | 70 | 75 | 00:00 | 108 |
| **6** | **Manifestazioni e/o concerti al chiuso** | | | | | | | |
| 6.1 | di grande richiamo | P > 1000 | 4 h | 10 | 70 | 75 | 00:30 | 108 |
| 6.2 | di medio richiamo | 200 < n° P ≤ 1000 | 4 h | 13 | 70 | 75 | 00:00 | 108 |
| 6.3 | di basso richiamo | P ≤ 200 | 4 h | 10 | 70 | 75 | 00:30 | 108 |
| **7** | **Manifestazioni sportive** | P < 1000 | 4 h | 5 | 70 | 75 | 23:30 | 108 |
| **7.1** | **Manifestazioni sportive in aree rurali** | P < 1000 | 4 h | 15 | 85 | 90 | 00:30 | 108 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Manifestazioni di rilevanza nazionale e/o internazionale all'aperto o in tensostrutture** | P > 1000 | 8 h | 15 | 85 | 90 | 00:30 feriali 23:30 festivi e prefestivi | 108 |
| **9** | **Cinema all'aperto** | P ≤ 200 | 4 h | 30 | 70 | 75 | 00:00 | 108 |
| **10** | **Arena Estiva all'aperto** | P < 1000 | 4 h | 35 | 70 | 75 | 00:30 | 108 |
| **11** | **Altre manifestazioni/rassegne culturali con amplificazione** | P ≤ 200 | 4 h | 20 | 70 | 75 | 00:30 | 108 |
| **12** | **Manifestazioni musicali senza esibizione dal vivo (es: DJ set, ecc..)** | P ≤ 200 | 4 h | 20 | 70 | 75 | 00:30 | 108 |

**MODULISTICA**

***Mod. 1 – Cantieri***

**Allo Sportello Unico del Comune di Salsomaggiore Terme**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a: _____

in via _____ n_____

in qualità di _____della_____

Sede legale in: _____ via_____n. _____

Iscrizione CCIAA _____ C. F./P. IVA_____

**COMUNICO**

l'attivazione di un cantiere:

☐ edile, stradale o assimilabile
☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento.
Allega alla presente:

- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

*N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)*

***Mod. 2 – Cantieri***

**Allo Sportello Unico del Comune di Salsomaggiore Terme**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a: _____

in via _____ n_____

in qualità di _____ della_____

Sede legale in: _____ via_____

Iscrizione CCIAA _____ C. F./P. IVA_____

**RICHIEDO**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione di un cantiere:
□ edile, stradale o assimilabile
□ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici
con sede in via _____ n. _____
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di **NON** essere in grado di rispettare:
□ gli orari
□ i valori limite per il rumore
riportati nel Regolamento
per i seguenti motivi:

_____

_____

_____

Allega alla presente:

- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- Valutazione d'impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della DGR n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in acustica

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

*N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)*

***Mod. 3 - Cantieri***

**Allo Sportello Unico del Comune di Salsomaggiore Terme**

Il sottoscritto _____

nato a _____il _____ residente a: _____

in via _____ n_____

in qualità di _____della_____

Sede legale in: _____ via_____

Iscrizione CCIAA _____ C. F./ P. IVA_____

**COMUNICO**

ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione di cantieri:

□ per la manutenzione delle strade

□ per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc..)

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili)

_____

_____

_____

_____

_____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine allego alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della DGR n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

- Vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora Lw (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori Lp a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche -dati;
- Vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere (curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5dB (A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A));
- Vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:
  70 dB(A) < LAeq $\leq$ 80 dB(A)
  LAeq > 80 dB(A);

- Vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte(in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione redatta da un tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

*N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)*

***Mod. 4 - Manifestazioni***

**Allo Sportello Unico del Comune di Salsomaggiore Terme**

Il sottoscritto _____

nato a _____il _____ residente a: _____

in via _____ n_____

in qualità di _____della_____

Sede legale in: _____ via_____

Iscrizione CCIAA _____ C. F./P. IVA_____

**COMUNICO**

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore

□ di cui alla Tabella 1.1 del Regolamento per le attività rumorose temporanee
□ di cui alla Tabella 1.2 del Regolamento per le attività rumorose temporanee

Allego alla presente planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

*N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)*

## *Mod. 5 – Manifestazioni*

**Allo Sportello Unico del Comune di Salsomaggiore Terme**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente a: _____
in via _____ n_____
in qualità di _____della_____
Sede legale in: _____ via_____
Iscrizione CCIAA _____ C. F./P. IVA_____

**RICHIEDO**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di **NON** essere in grado di rispettare:

□ gli orari
□ i valori limite per il rumore

□ di cui alla Tabella 1.1 del Regolamento per le attività rumorose temporanee
□ di cui alla Tabella 1.2 del Regolamento per le attività rumorose temporanee

per i seguenti motivi:
_____
_____
_____
_____
_____

Allega alla presente:

- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- Valutazione d'impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della DGR n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in acustica

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____ Timbro/Firma _____

*N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)*